

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **PREVENZIONE INCENDI, ANTEPRIMA DEL NUOVO CODICE, STRUTTURA E CONTENUTI**
- ◆ **ISPettorato Nazionale del Lavoro, compiti di primo soccorso e antincendio del datore di lavoro tra le novità del Jobs Act**
- ◆ **USO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA IN AZIENDA, A DECIDERE È IL DATORE DI LAVORO**
- ◆ **www.malattieprofessionali.it È IL NUOVO PORTALE DEDICATO ALLE PATOLOGIE "DA LAVORO". IN CONTINUA CRESCITA SECONDO I DATI INAIL**

NEWS

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Entrerà in vigore il 18 novembre prossimo il Codice o Testo Unico di prevenzione incendi, elaborato sulla base dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Tale decreto stabilisce che le norme di prevenzione si fondano su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio di incendio e che, fino all'adozione del provvedimento, alle attività "non normate" -ovvero non dotate di un specifico regolamento di prevenzione incendi-, si applicano i criteri tecnici desumibili dalle finalità e dai principi essenziali della materia, tenendo anche presenti le esigenze funzionali e costruttive delle stesse attività. Il nuovo Codice risponde quindi, in modo più aderente al progresso tecnologico ed agli standard internazionali, all'intento di semplificare la progettazione antincendio adottando un unico testo organico e sistematico di disposizioni applicabili ad

attività soggette ai controlli di prevenzione.

Tali disposizioni non sono obbligatorie, ma rappresentano una modalità alternativa per la valutazione dei rischi di incendio e per la conseguente definizione delle misure di sicurezza. Sono escluse dall'applicazione del Codice tutte le attività provviste di specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

Tuttavia, per le medesime attività, potrà essere effettuata la specifica valutazione del rischio di incendio secondo i criteri del Codice di prevenzione. Nessun adempimento è invece previsto per le attività in regola con gli obblighi disposti negli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, che sono quindi in possesso del Certificato di prevenzione incendi o che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

STRUTTURA DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Sezione G	G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Generalità	G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
	G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S	S.1 Reazione al fuoco
------------------	-----------------------

Strategia	S.2 Resistenza al fuoco
Antincendio	S.3 Compartimentazione
	S.4 Esodo
	S.5 Gestione della sicurezza antincendio
	S.6 Controllo dell'incendio
	S.7 Rivelazione ed allarme
	S.8 Controllo di fumi e calore
	S.9 Operatività antincendio
	S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V	V.1 Aree a rischio specifico
Regole tecniche verticali	V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
	V.3 Vani degli ascensori

Sezione M	M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
Metodi	M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
	M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

L'aspetto innovativo della nuova normativa risiede nella possibilità di ricorrere a metodologie alternative di individuazione delle misure di sicurezza; si può così scegliere, a seconda dei casi, fra l'approccio prescrittivo, quello semi prestazionale o quello prestazionale.

[AESIS S.r.l. FORNISCE IL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI ANCHE PER AZIENDE A RISCHIO ELEVATO](#)

SALUTE E SICUREZZA: NOVITÀ DAL JOBS ACT

Approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre scorso quattro Decreti attuativi del Jobs Act ; due di essi in particolare contengono alcune novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le riassumiamo di seguito, maggiori approfondimenti saranno possibili dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Istituzione dell'ispettorato nazionale del Lavoro E' prevista un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "ispettorato nazionale del lavoro", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell' INAIL, allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza riguardo a lavoro e legislazione sociale, nonché di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi. Tra i compiti dell'ispettorato vanno evidenziati:

☞ **vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, compresa la vigilanza per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;**

☞ **emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;**

☞ **esecuzione e coordinamento attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;**

☞ **coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di un'uniformità di comportamento e per una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando sovrapposizioni.**

Lavori accessori, domestici e a carattere straordinario Viene modificato l'art. 3, comma 8, del D. Lgs. 81/08, in questi termini: "*nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto. Sono comunque esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili.*"

Datore di lavoro e compiti di primo soccorso e antincendio Con la modifica prevista, lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso , nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, è possibile non più soltanto fino a 5 lavoratori, ma anche nelle imprese o unità produttive che superano tale numero.

INAIL e infortuni Altre novità:

☞ **miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo mediante un apposito servizio sul portale dell'INAIL;**

☞ **trasmissione all' INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;**

☞ **trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;**

☞ **abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni.**

Valutazione dei rischi Vengono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli art. 17, 28, tra i quali figurano gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment).

Somministrazione lavoro Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (da non confondersi con il D. Lgs. 81/2008- Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro), uno dei decreti attuativi del Jobs Act pubblicato in precedenza, ha modificato alcune norme sui contratti e sulle mansioni ed in particolare con l'art. 55 comma 1 lett. e) abroga l'art. 3, comma 5, del Testo Unico riguardo alla **somministrazione lavoro**. Quest'ultimo articolo prevedeva che, in caso di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione (ex D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano **a carico dell'utilizzatore**. Il decreto 81/2015, all'art. 35 comma 4, abroga l'art. del D. Lgs. 81/2008, stabilendo che **sia il somministratore ad informare i lavoratori** sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive.

PRINCIPALI SCADENZE

9/10/2015

Ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali ed industriali causati dall'incuria dell'uomo, istituita dall'art. 1, L. n. 101/2011.

11/10/2015

In questo giorno, seconda domenica del mese, cade la Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituita dalla direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003.

14-15-16/10/2015

16° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al Quartiere Fieristico di Bologna

05/10/2015

Scadenza per la DIAGNOSI ENERGETICA, obbligatoria per le aziende energivore o grandi aziende, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (G. U. Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2014). **VEDI SPECIFICO APPROFONDIMENTO NEL NUMERO DI LUGLIO 2015 DE "IL NOSTRO".**

31/12/2015

Scadono le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate dalla Provincia per gli stabilimenti autorizzati, ai sensi del vecchio DPR 203/88 dal 1° gennaio 2000 al 29 aprile 2006. Occorre attivarsi per il rinnovo che comporterà, salvo poche eccezioni, la presentazione di una Domanda Unica Ambientale (AUA).

AESIS S. r. l. è IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN VISTA DI TALE SCADENZA.

APPROFONDIMENTI

SIGARETTA ELETTRONICA E INTERPELLI

E' lecito oppure vietato fare uso delle sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro? Si tratta di un problema piuttosto controverso, che spesso crea dissapori sia tra gli stessi lavoratori che tra questi e i datori di lavoro. Il nodo della questione è: **come interpretare l'applicazione dell'art. 51, Tutela della salute dei non fumatori**, della Legge n. 3, 16 gennaio 2003, che al primo comma **impone il divieto di fumare nei locali chiusi**, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Il testo è chiarissimo nel garantire una **totale protezione dal fumo passivo per i non fumatori**.

Ma tutto è cambiato con la comparsa sul mercato della **sigaretta elettronica**, che **non produce lo stesso tipo di fumo** delle normali sigarette a base di tabacco. Occorre allora capire **se il divieto generalizzato di fumare negli ambienti di lavoro si applichi anche all'uso della sigaretta elettronica**. A questa domanda, è oggi possibile rispondere in modo preciso grazie alla **Commissione per gli Interpelli**, istituita ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 81/2008 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali proprio **per risolvere quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro**. I pareri espressi dalla Commissione assumono **un preciso valore giuridico**, giacchè le indicazioni da essa fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Sul tema in questione, la Commissione per gli Interpelli si è pronunciata il 24 ottobre 2013, considerandone i **diversi aspetti**:

-secondo le recenti classificazioni merceologiche, **la sigaretta elettronica è ritenuta un articolo con cartucce sostituibili, contenenti miscele di sostanze**, tra cui, in particolare, nicotina (ma anche, in concentrazioni quasi infinitesimali, cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.) ; **-pure** con un uso moderato e con l'impiego di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, **può essere tuttavia superata la dose quotidiana accettabile di nicotina**, prevista dall'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare;

-non sono ancora riportati effetti certi sulla salute riguardo al particolato che si forma negli ambienti chiusi con l'uso della sigaretta elettronica e che può ovviamente essere inalato anche dai non fumatori, in perfetta analogia col fumo passivo.

Dopo queste premesse, La Commissione si è richiamata al **parere dell'Istituto Superiore di Sanità** che, in linea con l'attuale orientamento europeo, **considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitaria 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco**.

Quindi, in mancanza di una specifica e nuova previsione normativa, non si applica il divieto di fumo previsto dall'art. 51 della Legge n. 3/2003.

Vengono precisati altri due punti, di particolare interesse per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), inerenti la valutazione dei rischi: **il Datore di Lavoro ha la possibilità- e quindi la piena facoltà- di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda**; se non lo fa, l'utilizzo delle sigarette elettroniche in azienda è subordinato alla presa in esame del problema da parte del Datore di Lavoro in sede di valutazione dei rischi. Così recita infatti la pronuncia della Commissione: **“della sigaretta elettronica (...) ne potrà consentire l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti”**. Coinvolgendo quindi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché il medico competente ed acquisendo il parere del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. **Nella valutazione si dovrà inoltre tener conto del rischio cui**

Testo tratto da “Articolo 19”, n. 02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna.

MALATTIE PROFESSIONALI: CREATO PORTALE APPOSITO

Nasce il portale www.malattieprofessionali.it, interamente dedicato a un settore che conta, secondo gli ultimi dati INAIL, denunce in costante crescita. Nel 2014, infatti, le patologie di questo genere sono state 57.391, il 10,6% in più rispetto al 2013 e superiori del 33% in confronto al 2010. Ad ammalarsi, sono spesso lavoratori non del tutto consapevoli che i rischi in azienda non riguardano soltanto cadute da un'impalcatura o utilizzo di macchinari pericolosi. L'esposizione a sostanze nocive, la ripetitività di alcuni movimenti, l'inalazione di polveri possono danneggiare anche gravemente

l'impiego della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori in base alle sostanze che possono venire inalate a seguito del processo di vaporizzazione (non solo nicotina). In conclusione, **nei luoghi di lavoro si potrà “svapare”**-neologismo che indica l'aspirare da una sigaretta elettronica- **solo se il Datore di Lavoro non lo ha esplicitamente vietato** ed ha valutato nello specifico i rischi connessi, adottando eventualmente le conseguenti misure, per esempio di areazione, etc.

Il Datore di Lavoro ha pertanto due sole opzioni:

- **o vieta l'uso** delle sigarette elettroniche, con un esplicito e formale provvedimento;
- **o lo consente**, ma dopo essersi assunto l'onere e la responsabilità di una puntuale e documentata valutazione dei rischi.

l'organismo. Essere informati e consci dei potenziali pericoli legati alla propria professione è il primo modo per tutelare la salute personale. Per questo gli esperti dell'INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) hanno definito uno strumento di prevenzione fondato su competenze consolidate, su risposte semplici ed accessibili a tutti. In particolare, per sensibilizzare i lavoratori sul possibile nesso tra malattia e lavoro, la sezione più rilevante del portale è costituita da un test interattivo, che guida l'utente tra i rischi specifici dell'attività professionale svolta, sintomi ed eventuali patologie correlate.

Nuovi parametri per il rilevamento degli inquinanti dell'aria

E' entrata in vigore il 18 settembre 2015 la nuova **Direttiva UE/2015/1480**, che riscrive i parametri, i criteri e gli obiettivi di qualità dell'aria, aggiornando e ridefinendo le modalità di rilevazione e campionamento, compresa l'ubicazione delle stazioni per il rilevamento degli inquinanti nell'aria e l'accreditamento dei centri di valutazione dei dati raccolti.

Rifiuti: norme temporanee per l'attribuzione della caratteristica di pericolo hp14 "ecotossico"

L'**art. 7, comma 9-ter, del D. L. 78/2015** recita così: ".....nell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico", essa viene assegnata secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9-M6 e M7."

La nuova classificazione dei rifiuti radioattivi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente 7 agosto 2015 che stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi anche in relazione agli standard internazionali, associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. La nuova classificazione, in sostituzione di quella definita nella Guida Tecnica n. 26 del 1987, si riferisce ai rifiuti radioattivi solidi condizionati, mentre non si applica ai rifiuti radioattivi aeriformi e liquidi per i quali è previsto lo smaltimento nell'ambiente sotto forma di effluenti, né ai residui contenenti radionuclidi di origine naturale provenienti dalle attività lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del **decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230**.

Questi ultimi saranno oggetto di specifica disciplina di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 per le attività industriali che comportano l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info